



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2427

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari

(Nuovo testo)

N. 266 – 11 novembre 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2427

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari

(Nuovo testo)

N. 266 - 11 novembre 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 13	- 3 -
NUOVE NORME IN MATERIA DI ILLECITI AGRO-ALIMENTARI.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2427 nuovo testo
Titolo:	Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relatrice per la Commissione di merito:	Scutellà
Gruppo	M5S
Commissione competente:	II Commissione (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge – nel testo elaborato dalla Commissione di merito - reca nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.

Il testo reca all'articolo 13 una clausola di invarianza finanziaria ed è corredato di relazione tecnica.

Si evidenzia che gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, di natura prevalentemente formale, non risultano corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 13

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari

Le norme recano disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari, prevedendo, in particolare:

- modifiche al codice penale a tutela della salute pubblica (articolo 1) nonché del commercio di prodotti alimentari (articolo 2) con l'introduzione, tra l'altro, del nuovo articolo 518-ter c.p. Questo stabilisce che in relazione a specifiche nuove fattispecie delittuose introdotte dalla medesima disposizione [contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta di prodotti agro-alimentari (art. 517-*quater*); agropirateria (nuovo art. 517-*quater*.1); frode in commercio di alimenti (nuovo art. 517-*sexies*); commercio di alimenti con segni

mendaci (nuovo art. 517-*septies*)] si applichi l'art. 474-*bis* c.p. che, nel testo vigente, in relazione ai reati di contraffazione o uso di marchi, brevetti, modelli e disegni (art. 473. c.p.) e introduzione e commercializzazione di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), prevede la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato e di quelle che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto [articolo 2, comma 1, lett. *b*), cpv. Art. 518-*ter*];

- la modifica dell'art. 240-*bis* c.p. con l'integrazione del catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la c.d. confisca allargata, diretta e per equivalente, aggiungendo le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies* c.p.) (articolo 3);
- la novella dell'art. 266 c.p.p. al fine di ammettere l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione anche nei procedimenti relativi alla frode in commercio di alimenti (nuovo art. 517-*sexies*) e al commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies*) [articolo 4, comma 1, lett. *a*)];
- l'introduzione dell'art. 86-*quater* c.p.p. al fine di disciplinare la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati [articolo 4, comma 2, lett. *b*)].

La norma introdotta, in particolare, prevede che il giudice possa disporre che tali alimenti, se idonei al consumo umano, siano assegnati - per la distribuzione gratuita a persone bisognose - a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali, che ne abbiano fatto richiesta. Prima dell'assegnazione gli alimenti sono sottoposti alla rimozione dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato (in caso di contraffazione degli stessi), ovvero al declassamento merceologico o alla regolarizzazione amministrativa. Viene, altresì, prevista l'assegnazione a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati, nel caso di alimenti idonei al consumo animale, per destinarli alla loro alimentazione;

- che, per le piccole e medie imprese alimentari, in cui può essere difficoltoso individuare, all'interno della propria organizzazione, le figure di riferimento chiamate a svolgere le nuove specifiche funzioni aziendali obbligatoriamente previste dall'articolo 5, comma 2, lett. *b*) e *c*), tali funzioni possano essere affidate ad un unico soggetto dotato di adeguata professionalità e specifica competenza nel settore alimentare. Tale soggetto è individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale da istituire¹ presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 5, comma 3).

L'articolo 5, comma 2, individua, quali elementi che devono in ogni caso essere previsti nei modelli organizzativi degli enti qualificati come imprese alimentari: un sistema di registrazione che dia conto della realizzazione delle attività prescritte dal modello (lettera a); un'articolazione di funzioni che assicuri le

¹ Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, con un apparato disciplinare che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello (lettera b); un sistema di vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello funzionale anche ad evidenziare eventuali carenze da colmare o malfunzionamenti da correggere quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla sicurezza alimentare e alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione dei mutamenti dell'organizzazione di impresa o in ragione di progressi scientifici e tecnologici (lettera c);

- la modifica dell'art. 9, comma 1, lett. *a*), della legge n. 146/2006 - recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle NU contro il crimine organizzato transazionale - che disciplina le operazioni sotto copertura. Per effetto della modifica viene ampliato il catalogo delle fattispecie per cui il summenzionato strumento investigativo è consentito, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-*quater* (contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari), 517-*quater*.1 (agropirateria) e 517-*septies* (commercio di alimenti con segni mendaci) del codice penale (articolo 7);
- la sostituzione dell'art. 2 del D.lgs. n. 190/2006 che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002, relativo al sistema di tracciabilità obbligatoria di alimenti e mangimi con un nuovo testo. Nello specifico, si passa da una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo compreso tra 750 e 4.500 euro ad un'ammenda pecuniaria compresa tra 600 e 6.000 euro (articolo 8);
- la novella dell'art. 16 della legge n. 99/2009, prevedendo che, ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, la disciplina ivi prevista in ordine alla destinazione di tali beni trovi applicazione anche in merito ai delitti di frode agro-alimentare di cui ai nuovi articoli 517-*quater*.1 (agropirateria), 517-*sexies* (frode nel commercio di alimenti), 517-*septies* (commercio di alimenti con segni mendaci) (articolo 10);
- l'introduzione di tre nuovi articoli (articoli da 1-*bis* a 1-*quater*) nel D.lgs. n. 103/2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridefinendo, altresì, la relativa disciplina sanzionatoria, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei summenzionati oli (articolo 11).

Viene, infine, previsto che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 13).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le norme presentano aspetti di natura prevalentemente precettiva, introducendo modifiche sia

riguardo al codice penale che alle leggi complementari. La relazione tecnica, riferisce, pertanto, che dalle disposizioni del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi precipuamente di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere meramente ordinamentale e procedimentale.

La relazione tecnica, con riguardo, inoltre, a specifiche disposizioni del provvedimento precisa quanto segue.

Articolo 2, comma 1, lett. b), cpv. Art. 518-ter

Per quanto riguarda il provvedimento di confisca obbligatoria dei beni, la specifica tipologia di reati interessati (e dei beni alimentari coinvolti) non permette un'esatta quantificazione di spesa di custodia; pur tuttavia, la relazione tecnica rappresenta che le attività di custodia in riferimento come attività di carattere istituzionale sono le medesime contemplate per altre tipologie di beni ma, trattandosi di alimenti, le procedure di vendita ed assegnazione dei suddetti subiranno una naturale accelerazione proprio in virtù della loro natura deteriorabile, comportando consequenzialmente tempi di custodia più brevi. Ad ogni modo, la relazione tecnica afferma che tutti gli adempimenti di natura giudiziaria collegati alla loro custodia potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nello specifico, vengono segnalate le risorse iscritte alla Missione 6 - Giustizia - Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - che reca, a legislazione vigente, uno stanziamento pari ad euro 1.184.628.687 per il 2020. ad euro 1.142.054.905 per il 2021 e ad euro 1.141.936.452 per il 2022. In tal senso, attesa la deteriorabilità dei beni, è ipotizzabile ricorrere, laddove previsto dalle norme contemplanti specifiche fattispecie delittuose anche alla c.d. confisca per equivalente oppure, laddove previsto dalla legge, alla c.d. "confisca per sproporzione", misure - il cui *trend* allo stato non è quantificabile - è suscettibile di determinare, un flusso di somme di denaro e altri valori monetizzabili ai fini di un eventuale incremento del gettito delle entrate del FUG da destinare sia all'entrata del bilancio dello Stato sia alle finalità di spesa delle amministrazioni pubbliche coinvolte per il potenziamento di attività istituzionali.

Articolo 3

Lo strumento apprestato dalle misure di sicurezza patrimoniali sopra evidenziate si completa, inoltre, con la disposizione in riferimento che estende la c.d. "confisca per sproporzione" anche ai casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di associazione criminosa finalizzato al compimento dei reati introdotti dai summenzionati articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. Per gli aspetti finanziari la relazione tecnica rinvia *per relationem* a quanto sopra evidenziato.

Articolo 4, comma 1, lett. a)

La relazione tecnica non considera la norma.

Articolo 4, comma 2, lett. b)

Riguardo ai possibili risvolti di natura economica relativi alla disposizione in esame, la relazione tecnica evidenzia che la devoluzione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano confiscati non è suscettibile di determinare perdite di gettito per l'erario dal momento che la natura e la deperibilità dei beni in questione, non consentono una facile commercializzazione, né l'individuazione di possibili acquirenti nei tempi e nei modi necessari ad un idoneo o proficuo utilizzo dei beni stessi. Inoltre, la disposizione non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi considerato che i costi connessi alla gestione e alla custodia dei suddetti beni fino al momento della loro alienazione, nel corso del lasso di tempo intercorrente tra l'affidamento in custodia degli stessi e la loro vendita o la loro assegnazione a titolo gratuito ai menzionati enti o associazioni locali per finalità di volontariato, sono da annoverarsi tra le spese per cui è ammessa la ripetizione ai sensi dell'articolo 5 del testo unico sulle spese di giustizia. Identico discorso è da effettuarsi per quanto riguarda la rimozione di marchi e segni distintivi di identificazione dei prodotti assegnati a titolo gratuito; infatti, i menzionati enti o associazioni locali per finalità di volontariato potranno provvedere direttamente a tale attività di rimozione, dal momento che la stessa è indispensabile per l'assegnazione dei prodotti a titolo gratuito.

Al riguardo, tuttavia, la relazione tecnica segnala che nelle residuali ipotesi in cui l'attività di rimozione non possa essere espletata nelle modalità sopra descritte, si potrà ricorrere alla previsione di cui all'articolo 70 del citato testo unico, trattandosi di attività che rientrano tra le spese di natura straordinaria ritenute indispensabili dal magistrato procedente che applicherà, in quanto compatibili, alle predette attività i costi delle spese sostenibili per le casistiche di cui agli articoli 61, 62, 63 e 277 del DPR n. 115/2002. Nei termini anzidetti è pertanto possibile affermare che gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme sopra descritte potranno essere espletati con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato altresì che tali tipologie di spesa, ripetibili in sede penale ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 115/2002, potranno essere successivamente recuperate dall'erario.

Articolo 5, comma 3

Viene precisato che presso la competente amministrazione è già disponibile un elenco di periti cui potrebbero aggiungersi i soggetti previsti dall'articolo 5, comma 3, del presente disegno di legge. Tale albo risulta già sovvenzionato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 580/1993 da: "i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti".

Pertanto i previsti adempimenti, di natura istituzionale, potranno essere espletati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

La relazione tecnica, in merito all'estensione della possibilità di svolgere operazioni sotto copertura anche con riguardo alle fattispecie delittuose introdotte dal provvedimento in esame, afferma che tali operazioni, coordinate dal pubblico ministero procedente, sono espletate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi speciali delle Forze dell'ordine o della Guardia di Finanza, le cui attività, pertanto, sono poste a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

Viene evidenziato che la disposizione determina un inasprimento del quadro sanzionatorio in materia di tracciabilità degli alimenti: da comportamenti puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di un valore medio di 1.500 euro, si passa all'ammenda per un importo medio di 3.000 euro. Tali sanzioni, oltre a fungere da deterrente, sono di entità maggiore e più pregnante e si prescrivono in un termine più ampio rispetto al corrispondente illecito amministrativo. La valutazione dell'impatto della disposizione in esame, pur essendo - allo stato - di difficile quantificazione in termini di entrate di bilancio, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 10

La relazione tecnica evidenzia che l'affidamento di beni mobili sequestrati non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso estremo in cui, invece, i beni in esame non vengano affidati in custodia giudiziale ai soggetti previsti l'autorità giudiziaria competente può disporre l'immediata distruzione ai sensi dell'art. 83 disp. att. c.p.p. senza che i beni sequestrati siano posti in stabilimenti, depositi o altri luoghi deputati alla custodia dei medesimi. La norma è destinata ad applicare anche ai reati agroalimentari la previsione dell'articolo 16 della legge n. 99/2009 in tema di tutela penale dei diritti della proprietà industriale già prevista per altre tipologie di prodotti e di merci, estensione per la quale non si rilevano profili negativi a carico della finanza pubblica atteso che gli adempimenti connessi alla sua attuazione potranno essere fronteggiati avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

Con riguardo alle modifiche apportate al D.lgs. n. 103/2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, la relazione tecnica afferma che resta inalterata la

disciplina relativa al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 10 del citato decreto, che in particolare al comma 3 stabilisce che il 50% dei proventi derivanti dal pagamento di tali sanzioni - affluiti su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato - è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, per essere assegnato al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario. La relazione tecnica riferisce, altresì, che, stante la riconduzione delle fattispecie illecite dall'ambito penale a quello amministrativo, si assicura che il correlato sistema sanzionatorio così ridisegnato, non pregiudica gli effetti di gettito per la finanza pubblica legati alla modifica della natura delle sanzioni pecuniarie, destinando comunque all'Erario il 50% del volume dei più significativi proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative rispetto ai più incerti proventi derivanti dall'applicazione del vigente sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 1407/1960. La disposizione in esame non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un adeguamento sistemico della normativa nazionale alla disciplina europea volto a realizzare una compiuta ed armonica regolamentazione della materia del settore dell'olio.

Articolo 13

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della relativa clausola di neutralità finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato a innovare la disciplina della tutela penalistica della salute pubblica, dell'industria e del commercio in materia agroalimentare. Le disposizioni introdotte sono corredate di una clausola generale di neutralità finanziaria (articolo 13) e, a conferma di tale previsione, la relazione tecnica riferisce che le norme del provvedimento possiedono carattere prevalentemente ordinamentale e procedimentale. Tanto premesso, andrebbero, peraltro, forniti dei chiarimenti con riguardo alle seguenti specifiche disposizioni:

- l'estensione della disciplina delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ai procedimenti relativi alla frode in commercio di alimenti (nuovo art. 517-*sexies*) e al commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies*) [articolo 4, comma 1, lett. a]. In particolare, dato che la relazione tecnica non

considera la disposizione, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a verificare l'effettività della suddetta previsione d'invarianza finanziaria;

- la devoluzione - per la distribuzione gratuita a persone bisognose - a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali, che ne facciano richiesta, dei prodotti alimentari confiscati destinati al consumo umano o animale [articolo 4, comma 2, lett. b)]. Sul punto la relazione tecnica evidenzia che la norma non è suscettibile di determinare perdite di gettito per l'erario dal momento che la natura di tali beni non ne consentirebbe la commercializzazione. Gli adempimenti connessi all'attuazione della stessa, per quanto concerne la gestione e la custodia temporanea dei beni nonché la rimozione di marchi e segni distintivi, potranno essere espletati con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata altresì l'eventuale ripetibilità delle relative spese, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) A quest'ultimo riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, si rileva che - con riferimento alla gestione, alla custodia temporanea dei beni e alla rimozione di marchi e segni distintivi - il testo della norma e la RT non esplicitano su quale soggetto gravino i relativi oneri e, pur evidenziando la possibilità giuridica della ripetizione delle connesse spese, comunque non forniscono elementi o assicurazioni circa la concreta attuabilità di tale previsione; pertanto andrebbero acquisiti ulteriori elementi per verificare l'effettiva neutralità della disposizione;
- l'istituzione presso le camere di commercio di un elenco nazionale di soggetti cui attribuire le funzioni certificatorie in materia di organizzazione d'impresa previste dalla norma (articolo 5, comma 3). Al riguardo la relazione tecnica riferisce che la norma non comporta oneri in quanto presso la competente amministrazione è già disponibile un elenco di periti cui potrebbero aggiungersi i summenzionati soggetti. Tale albo risulta già finanziato a normativa vigente dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti, pertanto i previsti adempimenti, di natura istituzionale, potranno essere espletati

avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, si rileva che il testo della disposizione non prevede il ricorso ad albi o a elenchi già operativi a normativa vigente, ma ne dispone espressamente l'istituzione *ex novo* presso le Camere di commercio; tanto premesso, andrebbe verificata l'effettiva neutralità della disposizione indicando le risorse disponibili per la sua attuazione.

Non si formulano osservazioni con riguardo alle seguenti ulteriori disposizioni del provvedimento, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, in particolare, precisa che:

- tutti gli adempimenti di natura giudiziaria collegati all'applicazione dell'istituto della confisca obbligatoria [articolo 2, comma 1, lett. h), cpv. Art. 518-ter e articolo 3] nelle fattispecie delittuose introdotte dal provvedimento [contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta di prodotti agro-alimentari (art. 517-*quater*); agropirateria (nuovo art. 517-*quater*.1); frode in commercio di alimenti (nuovo art. 517-*sexies*); commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies*)] potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico, la relazione tecnica fornisce, altresì, gli importi delle risorse a tal fine iscritte in bilancio a legislazione vigente;

- lo svolgimento di operazioni sotto copertura (articolo 7) nell'ambito della Convenzione e dei Protocolli ONU sul crimine organizzato transazionale, anche con riguardo alle summenzionate nuove fattispecie delittuose in materia agroalimentare, è posto a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- la valutazione dell'impatto della disposizione (articolo 8) che prevede l'inasprimento del quadro sanzionatorio in materia di tracciabilità degli alimenti - con il passaggio da una sanzione amministrativa pecuniaria di valore medio pari a 1.500 euro ad un'ammenda di importo medio di 3.000 euro - pur essendo di complessa quantificazione, in termini

di entrate di bilancio, non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

- l'applicazione anche ai summenzionati nuovi reati agroalimentari (articolo 10) della disciplina relativa alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 16 della legge n. 99/2009, già prevista per altre tipologie di prodotti e di merci, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica considerato che gli adempimenti connessi alla sua attuazione potranno essere fronteggiati avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
- le modifiche al D.lgs. n. 103/2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva (articolo 11) lasciano inalterata la disciplina relativa al pagamento delle sanzioni pecuniarie prevista dal medesimo decreto legislativo; pertanto, queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica, in particolare, evidenzia che la disposizione riconduce le suddette fattispecie illecite dall'ambito penale a quello amministrativo, senza pregiudicare gli effetti di gettito per la finanza pubblica legati alla modifica della natura delle sanzioni pecuniarie.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.